



Procedura Whistleblowing

Gestione del Canale di segnalazione interno delle violazioni

*Documento approvato dal Consiglio di Amministrazione
di New Town Srl
nella seduta del 13 dicembre 2023*



INDICE

1	SCOPO	3
2	CAMPO DI APPLICAZIONE.....	3
3	RIFERIMENTI	3
4	DEFINIZIONI	4
5	RESPONSABILITÀ	5
6	POTENZIALI SEGNALANTI	6
7	CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNO	7
	<i>7.1 IMPOSTAZIONE DEL CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNO.....</i>	<i>7</i>
	<i>7.2 GESTORE DEL CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNO.....</i>	<i>7</i>
	<i>7.3 CARATTERISTICHE DEL CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNO.....</i>	<i>7</i>
	<i>7.4 CARATTERISTICHE DELLA SEGNALAZIONE E SEGNALAZIONE ANONIMA.....</i>	<i>8</i>
	<i>7.5 ITER OPERATIVO DI GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE.....</i>	<i>9</i>
	<i>7.6 TRASMISSIONE DELLA SEGNALAZIONE A ERRONEO DESTINATARIO.....</i>	<i>10</i>
8	CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE	10
9	OBBLIGHI DI INFORMAZIONE	11
10	OBBLIGO DI RISERVATEZZA.....	11
11	TUTELA DEI DATI PERSONALI	12
12	MISURE DI PROTEZIONE E DI SOSTEGNO	12
	<i>12.1 MISURE DI PROTEZIONE.....</i>	<i>12</i>
	<i>12.2 DIVIETO DI RITORSIONE.....</i>	<i>13</i>
	<i>12.3 MISURE DI SOSTEGNO.....</i>	<i>14</i>
	<i>12.4 LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ DEL SEGNALANTE.....</i>	<i>14</i>
13	REGIME SANZIONATORIO.....	15



1 SCOPO

La presente Procedura Whistleblowing è adottata dalla Società New Town Srl in ottemperanza a quanto stabilito dal Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24 (di seguito “Decreto” o “D.Lgs. 24/2023”) in vigore dal 30 marzo 2023, che recepisce la Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea (c.d. Direttiva Whistleblowing), di cui fossero venuti a conoscenza nel contesto lavorativo, lesive dell’interesse pubblico o dell’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato.

La presente Procedura è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 13 dicembre 2023, unitamente all’identificazione dei ruoli organizzativi coinvolti nel processo di gestione delle segnalazioni di Whistleblowing e alle relative responsabilità.

2 CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente Procedura si applica a qualsiasi segnalazione di informazioni su condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 o su violazioni del Modello 231 della Società, acquisite all’interno del contesto lavorativo, effettuata attraverso l’apposito Canale di segnalazione interno messo a disposizione dalla Società.

Sono escluse dall’ambito di applicazione della presente procedura:

- a. le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale che attengano esclusivamente ai rapporti individuali di lavoro, ovvero ai rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate;
- b. le violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale;
- c. le violazioni disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell’Unione europea o nazionali che garantiscono già apposite procedure di segnalazione.

3 RIFERIMENTI

La Procedura fa riferimento ai seguenti atti normativi e regolamentari interni:

- Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24;
- Direttiva (UE) 2019/1937;
- Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001;
- Codice Etico;
- Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR);
- Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. (Codice Privacy);
- Linee guida ANAC in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali – procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne;
- Linee guida Confindustria “Nuova disciplina “Whistleblowing” - Guida operativa per gli enti privati”, dell’ottobre 2023.



4 DEFINIZIONI

- **“Contesto lavorativo”**: attività lavorative o professionali, presenti o passate attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione;
- **“Facilitatore”**: persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all’interno dello stesso contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
- **“Informazioni sulle violazioni”**: tutte le informazioni, tra le quali i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell’organizzazione con cui la persona segnalante intrattiene un rapporto giuridico ed anche gli elementi informativi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni;
- **“Modello 231”**: Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla Società ai sensi del D. Lgs. 231/2001;
- **“OdV – Organismo di Vigilanza 231”**: Organismo di Vigilanza della Società previsto dal D. Lgs. 231/2001;
- **“Persona coinvolta”**: persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata;
- **“Piattaforma”**: canale di segnalazione interna adottato dalla Società (come meglio specificato all’art. 8 della presente Procedura) per trasmettere le informazioni sulle violazioni;
- **“Gestore delle Segnalazioni”**: soggetto esterno individuato dalla Società responsabile della gestione del Canale di segnalazione interno e della Segnalazione, dotato di autonomia organizzativa e funzionale e adeguata formazione (come meglio specificato all’art. 8.1 della presente Procedura);
- **“Riscontro”**: comunicazione alla persona segnalante di informazioni relative al seguito che viene dato o che si intende dare alla segnalazione comprendendo le misure previste o adottate o da adottare e dei motivi della scelta effettuata;
- **“Ritorsione”**: qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, e strettamente legato alla stessa, e che provoca o può provocare alla persona segnalante, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto;
- **“Segnalante”**: persona fisica che effettua la segnalazione di informazioni sulle violazioni acquisite nell’ambito del proprio contesto lavorativo;
- **“Segnalazione”**: qualsiasi comunicazione scritta, orale o esposta in un colloquio, anche in forma anonima, contenete informazioni sulle violazioni;
- **“Segnalazione interna”**: comunicazione delle “segnalazioni” attraverso il predisposto Canale di segnalazione interno;
- **“Seguito”**: l’azione ovvero le azioni avviate dal soggetto cui è affidata la gestione del Canale di segnalazione interno.

**5 RESPONSABILITÀ**

Per l'applicazione della presente Procedura sono identificati i seguenti soggetti:

Soggetto	Compiti e responsabilità
Gestore delle Segnalazioni	Anche attraverso l'utilizzo della Piattaforma: <ul style="list-style-type: none">a. rende disponibili, anche mediante la presente Procedura e le informazioni pubblicate sulla Piattaforma, le informazioni chiare sul Canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le Segnalazioni interne;b. verifica che siano messe a disposizione sui canali aziendali tutte le informazioni previste dal D.Lgs. 24/2023 sul Canale di segnalazione interno, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne;c. rilascia al Segnalante il riscontro di ricevimento della Segnalazione nei termini previsti;d. valuta i criteri di processabilità della Segnalazione;e. se necessario, condivide la Segnalazione con l'OdV 231;f. valuta l'avvio di eventuali indagini, il loro esito e il Riscontro da fornire al Segnalante;g. coordina e monitora la fase delle indagini con le funzioni interne/team esterni incaricati;h. mantiene le interlocuzioni con il Segnalante e, se del caso, gestisce la richiesta di integrazioni e l'esecuzione di eventuali colloqui di approfondimento con il Segnalante, se richiesti;i. trasmette al Segnalante il Riscontro circa la chiusura dell'iter di gestione della Segnalazione;j. individua piani di miglioramento per evitare il ripetersi di eventi oggetto di Segnalazione;k. archivia e conserva la documentazione sulla Segnalazione nei tempi e per i tempi normativamente previsti;l. garantisce il rispetto del principio di riservatezza;
Segnalante	<ul style="list-style-type: none">m. trasmette le segnalazioni nel rispetto della presente Procedura;n. è tenuto a fornire informazioni circostanziate relative a quanto oggetto di Segnalazione;o. indica eventuali soggetti destinatari di forme di tutela e protezione (es. Facilitatori).
OdV 231	<ul style="list-style-type: none">p. qualora coinvolto, monitora la fase delle indagini con le funzioni interne/team esterni incaricati, valuta l'esito delle indagini e gli eventuali provvedimenti conseguenti;



Soggetto	Compiti e responsabilità
	q. garantisce il rispetto del principio di riservatezza.
Rappresentante legale della Società	r. interloquisce con ANAC in caso di attivazione di attività ispettive
Consiglio di Amministrazione	s. garantisce che siano adottati gli eventuali provvedimenti in conformità a quanto previsto dal sistema sanzionatorio disciplinato dal Modello 231; t. approva la presente Procedura unitamente alla struttura dei ruoli organizzativi connessi ed eventuali loro modifiche; u. garantisce il rispetto delle misure per la protezione del Segnalante e dei Facilitatori

6 POTENZIALI SEGNALANTI

Possono procedere alla Segnalazione:

- a. i dipendenti (pubblici e privati);
- b. i lavoratori autonomi e collaboratori che svolgono la propria attività presso i soggetti pubblici e privati;
- c. i liberi professionisti;
- d. i volontari;
- e. i consulenti;
- f. gli azionisti (i soci);
- g. gli amministratori;
- h. i fornitori di prestazioni a favore di terzi a qualsiasi titolo (a prescindere dalla natura di tali attività), anche in assenza di corrispettivo;
- i. i tirocinanti, anche non retribuiti;
- j. i soggetti che esercitano funzioni di amministrazione, di direzione, di controllo, di vigilanza ovvero di rappresentanza, anche se le relative attività sono svolte a titolo di fatto e non di diritto.

Sono altresì compresi nella categoria in oggetto tutti quei soggetti che, a qualsiasi titolo, vengano a conoscenza di illeciti nell'ambito del contesto lavorativo della Società ovvero:

- a. quando il rapporto di lavoro non sia ancora iniziato;
- b. durante il periodo di prova;
- c. allo scioglimento del rapporto.



7 CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNO

7.1 IMPOSTAZIONE DEL CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNO

La Società ha predisposto un Canale di segnalazione interno che il Segnalante deve utilizzare per la trasmissione delle Informazioni sulle violazioni. L'utilizzo di tale Canale permette una più efficace prevenzione e accertamento delle violazioni. Tale scelta risponde al principio di favorire una cultura della buona comunicazione e della responsabilità sociale d'impresa nonché di miglioramento della propria organizzazione.

Il Canale di segnalazione interna prevede la modalità scritta o orale attraverso la Piattaforma denominata “@Whistleblowing” condivisa con Newton SpA, accessibile dal link

<https://www.newton.it/whistleblowing/>

richiamato anche nel footer del sito web della Società all'indirizzo www.newtown.cloud.

Accedendo alla Piattaforma, il Segnalante, tramite un sistema di messaggistica a registrazione vocale, potrà inoltre richiedere un incontro diretto con il Gestore delle Segnalazioni. Il Canale di segnalazione interno garantisce la riservatezza dell'identità del Segnalante, del Facilitatore (ove presente), delle Persone coinvolte o comunque menzionate nella Segnalazione nonché del contenuto della stessa e della relativa documentazione inoltrata ovvero integrabile.

7.2 GESTORE DEL CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNO

La gestione del Canale di segnalazione interno è stata affidata, su delibera del Consiglio di Amministrazione, ad un soggetto esterno in possesso dei requisiti di autonomia, indipendenza e specificamente formato, e cioè al:

Dott. Cosimo Calabrese – Componente monocratico dell'Organismo di Vigilanza 231

Il Gestore del Canale di segnalazione interno o, per brevità, “**Gestore delle Segnalazioni**”, è l'unico soggetto a poter accedere alla Piattaforma per l'acquisizione della Segnalazione, ad eccezione del caso in cui la Segnalazione abbia ad oggetto informazioni relative alle attività svolte dall'Organismo di Vigilanza 231, nel qual caso la gestione del Canale interno è affidata al Sindaco Unico.

7.3 CARATTERISTICHE DEL CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNO

Il Canale di segnalazione interno della Società è appoggiato alla piattaforma “@Whistleblowing”, è web-based e fruibile da tutti i device (PC, Tablet, Smartphone).

I dati inseriti nella Piattaforma sono segregati nella partizione logica dedicata alla Società e sottoposti ad algoritmo di scripting prima della loro archiviazione. La sicurezza in trasporto è garantita da protocolli sicuri di comunicazione.

La Piattaforma fornisce al termine dell'inserimento della Segnalazione (a prescindere che sia anonima o meno) un codice alfanumerico di 12 caratteri, generato in modo casuale e automatico dalla Piattaforma informatica, non riproducibile, con cui il Segnalante potrà in ogni momento



visualizzare lo stato di lavorazione della propria Segnalazione ed interagire con il Gestore delle Segnalazioni attraverso un tool di messaggistica.

In caso di Segnalazione non anonima i dati del Segnalante (“dati utente”) non sono immediatamente accessibili al Gestore delle Segnalazioni. Lo stesso Gestore, a sua discrezione, potrà visualizzare tali campi (cd. “campi in chiaro”) a seguito di motivazione, opportunamente tracciata, all’interno della Piattaforma.

La Segnalazione può essere visualizzata e gestita solo dal Gestore delle Segnalazioni. Il Gestore ha credenziali univoche per l’accesso, con scadenza ogni 3 mesi. La password policy è aderente alle best practice internazionali.

La Data Retention è regolata da scadenze predefinite, con automatici reminder al Gestore delle Segnalazioni che procederà, a scadenza, alla cancellazione dei dati.

La società BDO, proprietaria della Piattaforma, è certificata ISO27001.

Il trattamento dei dati personali deve sempre tener conto ed essere conforme agli obblighi previsti dal GDPR e dal Codice privacy. La Società, in qualità di Titolare del trattamento attraverso il Canale di segnalazione interno ha effettuato una previa analisi del disegno organizzativo comprensivo della fondamentale valutazione del possibile impatto sulla protezione dei dati (art. 35 del GDPR).

7.4 CARATTERISTICHE DELLA SEGNALAZIONE E SEGNALAZIONE ANONIMA

È necessario che la Segnalazione sia il più possibile circostanziata, al fine di consentire l’analisi dei fatti da parte dei soggetti competenti a ricevere e gestire le Segnalazioni. In particolare, è necessario risultino chiare:

- le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della Segnalazione;
- la descrizione del fatto;
- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.

Le Informazioni sulle violazioni segnalate devono essere veritiere. Non si considerano tali le semplici supposizioni, le indiscrezioni scarsamente attendibili (c.d. “voci di corridoio”), così come le notizie di pubblico dominio, le informazioni errate (ad eccezione di errore genuino), palesemente prive di fondamento o fuorvianti ovvero quelle meramente dannose o offensive. Non è invece necessario che il Segnalante sia certo dell’effettivo accadimento dei fatti segnalati e dell’identità dell’autore degli stessi.

È utile anche che il Segnalante fornisca documenti che possano dare elementi di fondatezza dei fatti oggetto di Segnalazione, nonché l’indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti.

Le Segnalazioni anonime, ove circostanziate, sono equiparate a Segnalazioni ordinarie e, in tal caso, considerate nell’ambito della presente Procedura anche in riferimento alle tutele del Segnalante, qualora successivamente identificato, ed agli obblighi di conservazione.



7.5 ITER OPERATIVO DI GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE

Il Segnalante trasmette la Segnalazione tramite il Canale interno dedicato, accessibile dal link riportato nel Punto 2 del Paragrafo 7 della presente Procedura.

Il Segnalante attiva la Segnalazione attraverso il link sopra indicato in modalità scritta, mediante la compilazione di un form guidato, o in modalità orale tramite un sistema di messaggistica vocale. In caso di incontro diretto, il Gestore delle Segnalazioni garantisce lo svolgimento dell'incontro entro un tempo ragionevole (10-15 giorni), preferendo che l'audizione avvenga in locali diversi da quelli aziendali.

Se il Segnalante effettua la Segnalazione oralmente mediante un incontro fissato con il personale addetto, la stessa, previo consenso del Segnalante stesso, è documentata a cura del Gestore delle Segnalazioni con la registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e alla riproduzione vocale ovvero tramite la redazione di un verbale. In questa ultima ipotesi, il Segnalante può verificare, rettificare e/o confermare il verbale dell'incontro tramite relativa sottoscrizione.

La ricezione della Segnalazione da parte del Gestore delle Segnalazioni avvia il processo di gestione della Segnalazione. Il Gestore delle Segnalazioni procede alla sua "analisi" secondo un flow chart di processo predefinito.

Alla ricezione della Segnalazione, il Gestore delle Segnalazioni provvede a comunicare un avviso di ricezione al Segnalante entro 7 giorni dal ricevimento della Segnalazione e la presa in carico della Segnalazione stessa.

Il Gestore delle Segnalazioni procede con una prima verifica circa la correttezza della procedura seguita dal Segnalante e del contenuto della Segnalazione sia in riferimento all'ambito di applicazione definito dalla presente Procedura (c.d. inerenza del contenuto della Segnalazione) che alla sua verificabilità in base alle informazioni fornite. In questa fase, qualora il Gestore delle Segnalazioni lo ritenga necessario (es. in caso di eventuali dubbi), potrà coinvolgere l'Organismo di Vigilanza 231 per valutare la rilevanza ex D. Lgs. 231/2001 della Segnalazione. Qualora la Segnalazione non sia inerente, il Gestore delle Segnalazioni formalizza l'esito del controllo e lo comunica al Segnalante entro 3 mesi dal ricevimento della Segnalazione e archivia la Segnalazione. Il Gestore delle Segnalazioni informa tempestivamente l'Amministratore Delegato, garantendo il rispetto del principio di riservatezza.

Qualora sia necessario acquisire elementi integrativi, il Gestore delle Segnalazioni contatterà il Segnalante tramite la Piattaforma. Se il Segnalante non fornisce, entro 3 mesi dalla richiesta di integrazione, informazioni aggiuntive il Gestore delle Segnalazioni procede con l'archiviazione della Segnalazione, dandone comunicazione al Segnalante e informando l'Amministratore Delegato.

Il Gestore delle Segnalazioni, verificata l'inerenza della Segnalazione e acquisiti tutti gli elementi, avvia la fase di indagine, fatto salvo il rispetto del principio di autonomia e indipendenza dell'OdV 231 rispetto al modo con cui gestire la Segnalazione ai fini e per gli effetti del D. Lgs. 231/2001.

Il Gestore delle Segnalazioni, a chiusura dell'indagine, predispone un report finale e ne condivide gli esiti con l'Amministratore Delegato al fine di procedere con il riscontro al Segnalante. Il



riscontro al Segnalante deve essere trasmesso entro tre mesi dalla data di avviso di ricezione ovvero dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della Segnalazione. Solo in casi eccezionali, qualora la complessità della Segnalazione lo richiedesse, o in considerazione dei tempi di risposta del Segnalante, il Gestore delle Segnalazioni, informato prontamente il Segnalante prima della scadenza, con opportuna motivazione, potrà continuare la fase di indagine per il tempo necessario e dando al Segnalante periodici aggiornamenti.

L'OdV 231, nell'ambito della sua autonomia operativa, valuta l'esito ricevuto e, qualora la Segnalazione sia fondata, gli eventuali provvedimenti conseguenti e adotta le misure ritenute necessarie ai fini dell'adeguamento del Modello 231 dando corso alle comunicazioni necessarie per l'applicazione delle eventuali sanzioni. Gli eventuali provvedimenti conseguenti sono applicati in conformità a quanto previsto dal sistema sanzionatorio disciplinato nel Modello 231.

In caso di diffamazione o di calunnia, accertata con condanna anche di primo grado, la Società procede con un procedimento sanzionatorio nei confronti del Segnalante.

Si specifica che, dalla ricezione della Segnalazione fino alla sua chiusura, ogni soggetto che si trovasse in una situazione di conflitto di interesse deve astenersi dall'assumere decisioni al fine di garantire il rispetto del principio di imparzialità.

7.6 TRASMISSIONE DELLA SEGNALAZIONE A ERRONEO DESTINATARIO

Qualora la Segnalazione sia trasmessa a un soggetto diverso da quello preposto a riceverla, chi la riceve ha l'obbligo di trasmetterla entro sette giorni al soggetto competente, dando notizia della trasmissione al Segnalante e garantendo una catena di custodia delle informazioni conforme agli obblighi di riservatezza e a quelli di cui al Paragrafo 7.2. La Società adotta sanzioni a livello disciplinare in caso di mancato rispetto dell'obbligo di trasmissione.

Nel caso di involontaria trasmissione della Segnalazione a soggetto diverso da quello legittimato a riceverla, il Segnalante deve dimostrare la mera negligenza e l'assenza di un interesse personale nella erronea trasmissione.

8 CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Le Segnalazioni interne e tutta la relativa documentazione allegata ovvero integrata sono conservate, con apposita catena di custodia digitale, per il tempo necessario al trattamento della Segnalazione stessa.

In ogni caso, la documentazione è conservata soltanto per un periodo temporale individuato nel massimo di cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di Segnalazione.

Il Gestore delle Segnalazioni è il soggetto incaricato alla conservazione e distruzione della documentazione.

In tutti i casi citati, è necessario che la procedura di conservazione delle Segnalazioni interne e della relativa documentazione, sia conforme alle garanzie comunitarie e nazionali sul trattamento dei dati personali nonché alle predisposte misure sul diritto di riservatezza.



9 OBBLIGHI DI INFORMAZIONE

Le informazioni sul Canale di segnalazione interna, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le Segnalazioni sono tenute a disposizione in formato cartaceo nella sede della Società, in luoghi accessibili a tutti e in formato digitale nelle Bacheche aziendali digitali dedicate ai collaboratori accessibili tramite Microsoft Teams e rese note alle persone che, pur non frequentando il luogo di lavoro o avendo accesso alle bacheche digitali, intrattengono un rapporto giuridico con la Società. Inoltre, tali informazioni sono pubblicate sul sito internet della Società nella sezione dedicata al “Whistleblowing”.

La Società non è tenuta a consultare rappresentanze o organizzazioni sindacali per l’attivazione del Canale di segnalazione interna, non essendo presenti in azienda RSA/RSU. Resta disponibile, in ogni momento, su richiesta delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale inviata tramite pec all’indirizzo **newtown@lamiapec.it** a fornire i chiarimenti o i dettagli che fossero legittimamente richiesti.

10 OBBLIGO DI RISERVATEZZA

Tutte le Segnalazioni ed i relativi allegati non sono utilizzati oltre il tempo necessario per darne Seguito.

È previsto che l’identità del Segnalante unitamente a qualsiasi altra informazione da cui possa evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non siano rivelate senza il consenso espresso del Segnalante stesso a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare Seguito alle Segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi degli artt. 29 e 32, paragrafo 4 del Regolamento (UE) 2016/679 e dell’art. 2-quaterdecies del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

La Società tutela l’identità delle Persone coinvolte, dei Facilitatori e delle persone menzionate nella Segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della Segnalazione stessa, nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore del Segnalante.

Le circostanze di mitigazione della tutela del diritto alla riservatezza comprendono:

- nell’ambito di un procedimento penale, l’identità del Segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall’art. 329 Codice di procedura penale: è imposto l’obbligo di segretezza degli atti delle indagini preliminari sino al momento in cui l’indagato non abbia il diritto ad averne conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura di tale fase;
- nell’ambito del procedimento stabilito presso la Corte dei Conti, l’identità del Segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria;
- nell’ambito del procedimento disciplinare, l’identità del Segnalante non può essere rivelata ove la contestazione dell’addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla Segnalazione, anche se conseguenti alla stessa;
- qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla Segnalazione e la conoscenza dell’identità del Segnalante sia indispensabile per la difesa dell’incolpato, la Segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso del Segnalante a rivelare la propria identità;



- nei casi di procedimento disciplinare avviato nei confronti del presunto autore della condotta segnalata, sarà dato avviso in forma scritta al Segnalante delle ragioni della rivelazione dei dati riservati quando la rivelazione sarà indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta.

Poste la vigenza delle mitigazioni appena elencate, il soggetto interessato, su propria istanza, è sentito anche attraverso un procedimento cartolare mediante l'acquisizione di osservazioni scritte e di documenti.

Tra gli obblighi di riservatezza si comprendono:

- la sottrazione della Segnalazione e della documentazione ad essa allegata al diritto di accesso agli atti amministrativi previsto dagli artt. 22 e ss. della Legge 241/1990 e all'accesso civico generalizzato di cui agli artt. 5 e ss. del D. Lgs. 33/2013;
- le amministrazioni ed enti coinvolti nella gestione delle Segnalazioni garantiscono la riservatezza durante tutte le fasi del procedimento di segnalazione, ivi compreso l'eventuale trasferimento delle Segnalazioni ad altre autorità competenti.

11 TUTELA DEI DATI PERSONALI

Ogni trattamento dei dati personali, compresa la comunicazione tra le autorità competenti, è effettuato a norma del GDPR e del Codice Privacy.

La comunicazione dei dati personali da parte di istituzioni, di organi o degli organismi dell'Unione Europea è effettuata in conformità del Regolamento (UE) 2018/1725.

Il trattamento dei dati personali relativi alla ricezione e alla gestione delle segnalazioni è effettuato dal Titolare, nel rispetto dei principi di cui agli artt. 5 e 25 del GDPR, fornendo preliminarmente le idonee informazioni ai Segnalanti e alle Persone coinvolte, nonché adottando misure appropriate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.

L'informativa agli interessati, riepilogativa anche dei loro diritti e delle modalità per esercitarli, è reperibile all'indirizzo internet della Società **www.newtown.it** nella sezione del footer dedicata al Whistleblowing.

12 MISURE DI PROTEZIONE E DI SOSTEGNO

12.1 MISURE DI PROTEZIONE

Sono previste adeguate misure per proteggere i Segnalanti dalle ritorsioni dirette e dalle ritorsioni indirette.

Le misure di protezione si applicano se al momento della Segnalazione il Segnalante aveva fondato motivo di ritenere che le Informazioni sulle violazioni segnalate fossero vere (cfr. Paragrafo 7.3 della presente Procedura), rientrassero nell'ambito oggettivo e sia stata rispettata la procedura di Segnalazione.



In caso di diffamazione o di calunnia, accertata con condanna anche di primo grado, le tutele non sono garantite.

Le misure di protezione si applicano anche:

- a. ai Facilitatori;
- b. alle persone del medesimo Contesto lavorativo della persona segnalante/denunciante che fossero ad essa legate da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- c. ai colleghi di lavoro della persona segnalante/denunciante che lavorano nel medesimo Contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- d. agli enti di proprietà della persona segnalante/denunciante o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

12.2 DIVIETO DI RITORSIONE

I soggetti enumerati al precedente Paragrafo 5 della presente Procedura non possono subire alcuna ritorsione. A titolo informativo e non esaustivo si considerano “ritorsioni”:

- il licenziamento, la sospensione o misure equipollenti;
- la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- il mutamento di funzioni;
- il cambiamento del luogo di lavoro;
- la riduzione dello stipendio;
- la modifica dell’orario di lavoro;
- la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione di accesso alla stessa;
- le note di merito negative o le referenze negative non adeguatamente motivate;
- l’adozione di misure disciplinari o di altre sanzioni (anche pecuniarie);
- la coercizione;
- l’intimidazione;
- le molestie;
- l’ostracismo;
- la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole immotivato;
- la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media;
- i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;



- l’inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l’impossibilità per la persona di trovare un’occupazione nel settore o nell’industria in futuro;
- la conclusione anticipata o l’annullamento di un contratto di fornitura di beni o servizi;
- l’annullamento di una licenza o di un permesso;
- la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici ovvero medici.

Gli atti eventualmente assunti in violazione del divieto di ritorsione sono nulli.

Nell’ambito di procedimenti giudiziari o amministrativi ovvero in caso di controversie stragiudiziali aventi ad oggetto l’accertamento dei comportamenti, atti o omissioni vietati nei confronti dei soli Segnalanti, si presume che gli stessi siano stati posti in essere a causa della Segnalazione. L’onere di provare che tali condotte o atti sono motivati da ragioni estranee alla Segnalazione è del soggetto che ha posto in essere gli atti ritorsivi.

I Segnalanti possono comunicare all’ANAC le ritorsioni che ritengono di avere subito, sia quelle tentate o prospettate. L’ANAC informa l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, per i provvedimenti di propria competenza.

12.3 MISURE DI SOSTEGNO

Il Segnalante potrà rivolgersi a enti del Terzo settore presenti nell’elenco pubblicato sul sito ANAC. Si tratta di enti che esercitano attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale (“promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata; promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi e i gruppi di acquisto solidale”) e che hanno stipulato convenzioni con ANAC.

Le misure di sostegno fornite consistono in informazioni, assistenza e consulenze a titolo gratuito sulle modalità di segnalazione e sulla protezione dalle ritorsioni offerta dalle disposizioni normative nazionali e da quelle dell’Unione europea, sui diritti della persona coinvolta, nonché sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato.

12.4 LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA’ DEL SEGNALANTE

È prevista l’assenza di responsabilità (anche di natura civile o amministrativa) per chi riveli o diffonda Informazioni sulle violazioni:

- a. coperte dall’obbligo di segreto;
- b. relative alla tutela del diritto d’autore;
- c. delle disposizioni relative alla protezione dei dati personali;
- d. che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata;



se, al momento della rivelazione o diffusione, esistevano fondati motivi per ritenere che la rivelazione o diffusione delle stesse Informazioni fosse necessaria per svelare la violazione e la segnalazione è stata effettuata in coerenza con le condizioni per la protezione.

Inoltre, tra le misure di protezione, si evidenziano le seguenti:

- i diritti a effettuare una Segnalazione e le relative tutele non possono essere limitati in modo pattizio a livello contrattuale;
- l'esclusione di ogni altra responsabilità, anche civile e amministrativa, per l'acquisizione o l'accesso alle Informazioni sulle violazioni, salva l'ipotesi in cui la condotta costituisca reato;
- l'esclusione di ogni altra responsabilità con riguardo a comportamenti, atti, omissioni posti in essere se collegati alla Segnalazione e strettamente necessari a rivelare la violazione o, comunque, non collegate alla Segnalazione.

13 REGIME SANZIONATORIO

Il sistema disciplinare adottato dalla Società ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettera e), del D. Lgs. 231/2001, e richiamato nella Parte Generale del Modello 231, prevede sanzioni da applicare nei confronti di coloro che la Società accerta essere responsabili degli illeciti riferiti a:

- commissione di ritorsioni o proposta di adozione, ostacolo alla Segnalazione (anche tentato) o violazione degli obblighi di riservatezza,
- mancate istituzione dei canali di segnalazione, mandata adozione di procedure per la gestione delle stesse, ovvero procedure non conformi alle prescrizioni del D. Lgs. 24/2023 ovvero assenza di attività di verifica e analisi delle Segnalazioni,
- responsabilità civile del Segnalante, anche con sentenza di primo grado, per diffamazione o calunnia nei casi di dolo o colpa grave, salvo che la medesima sia stata già condannata, anche in primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia;
- nonché nei confronti di chiunque violi la presente Procedura.

Per gli stessi illeciti, ANAC può intervenire, in caso di accertamento delle violazioni, con l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie (da € 500 fino a € 50.000).